

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 53 del 13 dicembre 1993

LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1993 , N. 43

“Celebrazione per il 50° anniversario delle quattro giornate di Napoli e di Salerno capitale”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

1. La Regione Campania promuove per il 50° anniversario delle Quattro Giornate di Napoli e di Salerno capitale, un programma biennale di iniziative tendenti a divulgare ed attualizzare i valori della Resistenza per approfondire la partecipazione e l'apporto della popolazione della Campania alla lotta di liberazione nazionale ed a riaffermare i valori della democrazia e della libertà anche al fine di sviluppare nella società campana una coscienza contro la criminalità organizzata.

ART. 2

1. Il programma comprende:

- a) iniziativa, di intesa con l'Università di Napoli e le istituzioni scolastiche per la diffusione e l'approfondimento della conoscenza storica della Resistenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nei luoghi di lavoro e nelle Forze Armate;
- b) pubblicazione di studi e saggi;
- c) promozione di iniziative e convegni di studio e ricerca, in collaborazione con l'Università di Napoli, le rappresentanze delle istituzioni scolastiche e culturali, le associazioni sindacali, le forze politiche e le istituzioni militari;
- d) raccolta di materiale documentario e organizzazione di mostre;
- e) partecipazione e sostegno anche finanziario a iniziative delle associazioni partigiane, di istituti ed enti, che perseguono fini analoghi a quelli della legge.

ART. 3

1. Presso il Consiglio Regionale è costituito un Comitato Regionale per la definizione ed attuazione delle iniziative previste dalla presente legge.

2. Il Comitato è dotato delle attrezzature e del personale dello stesso Consiglio Regionale e dei mezzi finanziari necessari.

ART. 4

1. Il Comitato regionale di cui al precedente art. 3 è così composto:

- a) Presidente del Consiglio Regionale;
 - b) Presidente della Giunta Regionale;
 - c) Sindaco di Napoli;
 - d) Rettore dell'Università di Napoli;
 - e) Comandante Militare Territoriale;
 - f) Provveditore agli Studi della Provincia di Napoli;
 - g) un rappresentante dell'Istituto campano per la storia della Resistenza ed uno dell'Istituto di Storia Patria.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale che lo presiede.

ART.5

1. Il Comitato formula la proposta di programma delle iniziative di cui al precedente art. 2 e ne cura l'attuazione.
2. Il Comitato nomina un segretario.
3. Il Comitato si riunisce di regola almeno una volta ogni tre mesi per discutere ed approvare la relazione sull'attività svolta ed il programma delle iniziative.
4. Spetta al Comitato chiedere ai competenti organi regionali l'adozione dei provvedimenti per l'attuazione delle iniziative dallo stesso deliberate.
5. Il Comitato può nominare commissioni speciali per singole iniziative.
6. La partecipazione al Comitato è gratuita.

ART. 6

1. Le spese da effettuare in esecuzione della presente legge sono impegnate e liquidate dalla Giunta Regionale, su proposta del Comitato, secondo le norme e con le procedure vigenti.

ART.7

1. Per la realizzazione delle iniziative previste è autorizzata la spesa di lire 200 milioni. Tale onere, per l'anno finanziario 1993, graverà sullo stanziamento del Cap. 5158 dello stato di previsione della spesa, denominato "Celebrazioni del 50° Anniversario delle Quattro Giornate di Napoli e di Salerno Capitale", di nuova istituzione, mediante prelievo di una somma di pari importo dal capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa che si riduce di pari importo.

ART. 8

1. Quando l'oggetto delle adunanze concerne le attività relative all'argomento "Salerno Capitale" il Comitato di cui al precedente art. 4 è integrato dei seguenti componenti:
 - a) Sindaco di Salerno;
 - b) Rettore dell'Università di Salerno

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 7 dicembre 1993

Grasso

